

10

CC. 12 + cop.

10

Verbale

della seduta 11 Marzo 1914



SEDUTA DELL'11 MARZO 1914

Sono presenti: il Presidente, il Comm. Verardo, Comm. Secodnik, Prof. Michel, Prof. Rubini, Conte Carafa: assiste l'Avv. Tedeschi e il Sig. T. Berton, Segretari.

Dietro invito del Presidente e il Conte Carafa dà lettura dell'art. 30 bis (rimborso spese di soggiorno) che, nella seduta precedente, ha avuto l'incarico di compilare.

Dopo qualche osservazione del Comm. Verardo ed opportuni chiarimenti del Presidente, la Commissione approva l'articolo nella sostanza, riconoscendo l'opportunità di apportarvi qualche lieve modificazione di forma; il Presidente si assume quindi l'incarico di preparare il testo definitivo dell'articolo per la prossima seduta.

Si passa quindi alla lettura dell'art. 33 (incompatibilità) di cui nella precedente seduta il Presidente si è assunto l'incarico di redigere il testo definitivo.

L'articolo è approvato senza discussione nei seguenti termini:

ARTICOLO 33 - Con la qualità di impiegato dell'Istituto sono incompatibili:



- 1° - qualunque impiego pubblico o privato;
- 2° - l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio;
- 3° - cariche amministrative o di controllo presso imprese private d'assicurazioni o presso Istituti pubblici o privati che abbiano interessi concorrenti o contrari a quelli dell'Istituto.

Possano essere consentite soltanto, per espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quelle occupazioni e quelle prestazioni che abbiano relazione con il servizio dell'Istituto o che siano conciliabili con l'osservanza dei lavori di ufficio e col decoro e l'interesse dell'Amministrazione."

Si riprende quindi la lettura degli articoli successivi a cominciare dal 35 al quale si era rimasti nella seduta precedente.

Il Prof. Rubini accenna alla opportunità che vi sarebbe di ammettere anche l'anticipazione degli aumenti periodici per meriti speciali, ma il Comm. Verardo contrappone che i periodi per gli aumenti sono relativamente brevi e il ridurli ulteriormente recherebbe maggiori oneri al bilancio; che d'altra parte il

regolamento in elaborazione ha già fissato altre forme per premiare od agevolare la carriera ai più zelanti; che ad ogni modo tale disposizione potrebbe dar luogo ad abusi.

L'articolo viene quindi approvato nella seguente dizione:

"Gli aumenti di stipendio, secondo il quadro delle categorie, qualifiche e stipendi, si conferiscono per anzianità. Essi possono essere ritardati per ragioni di negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni; salvo sempre la facoltà della non rinnovazione del contratto di impiego.

Il ritardo nell'aumento delle stipendio, che non può essere superiore a sei mesi e non produce effetti nei riguardi della scadenza del termine per l'aumento successivo, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, sentita la Commissione del personale."

L'articolo 36 è approvato senza discussione nella seguente forma:

"Il primo aumento di stipendio nella categoria di concetto e nel grado di vice segretario e in quella d'ordine nell'unico grado di applicate, ha luogo dopo tre anni dalla conferma in

ufficio, non compreso quindi il primo anno di esperimento.

Gli aumenti successivi di stipendio in ciascuna grado hanno luogo ogni quattro anni, e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la scadenza del termine."

ARTICOLO 37 - La Commissione è concorde sulla opportunità di aggiungere un periodo esplicativo all'ultimo capoverso, circa il passaggio di classe dei funzionari forniti di laurea ed aventi funzioni direttive.

L'articolo viene quindi approvato nei seguenti termini:

"Le promozioni da un grado al grado immediatamente superiore hanno luogo soltanto per merito, e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, sentita la Commissione del personale.

La promozione dal grado di vice segretario a quello di segretario non può aver luogo, per gli impiegati muniti di diploma di istituti secondari, se non dopo 10 anni di servizio effettivo non compreso il primo anno di esperimento.

Per gli impiegati forniti di laurea universitaria o di titolo equivalente, la promozione al grado di segretario può aver luogo dopo sei

anni di servizio effettivo, escluso sempre il primo anno di esperimento e quando sieno ad essi conferite funzioni direttive, possono essere assegnati, alla seconda classe del quadro stesso.

Gli articoli 38 a 41 sono approvati nei seguenti termini;

ARTICOLO 38 - Gli impiegati che abbiano raggiunte il maggiore stipendio nel grado nel quale sono e non sono o non possono essere promossi ai gradi superiori, hanno diritto a due successivi aumenti quinquennali di stipendio nella misura del 10 per cento."

ARTICOLO 39 - Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può chiamare temporaneamente gli impiegati a funzioni di grado superiore a quello a cui appartengono e conferire reggenze d'uffici.

L'esercizio di funzioni inerenti a un grado superiore non conferisce alcun diritto al grado stesso.

Potrà però in tali casi essere corrisposto un assegno personale nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione."

ARTICOLO 40 - L'impiegato della categoria d'ordine che sia trasferito in quella di concetto a norma dell'art. 3, conserva la sua anzianità

e la misura dello stipendio, quando ve ne sia uno eguale nel grado in cui è collocato.

In caso contrario fruirà della misura di stipendio immediatamente superiore."

ARTICOLO 41 - Ogni impiegato è tenuto a recarsi dovunque sia trasferito o mandato in missione, col diritto ai rimborsi indicati nell'articolo 30?

Sull'articolo 42 il Prof. Rabini, al quale si associa il Prof. Michel, osserva che sarebbe opportuno affermare il principio del diritto da parte dell'impiegato ad un congedo annuo, mentre secondo la dizione adottata sembra soltanto si tratti di una concessione in facoltà dell'Amministrazione. A sostegno della sua tesi fa osservare che un periodo annuale di riposo per gli impiegati è di assoluta necessità non solo per ovvie ragioni fisiologiche, ma anche nell'interesse del servizio. La concessione di un congedo obbligatorio permetterà infatti all'Istituto di esigere ed ottenere la massima attività degli impiegati durante i mesi di lavoro.

Il Comm. Scodnik osserva che, effettivamente, anche nel regolamento della Cassa Nazionale Infermi, che è uno che è uno dei più recenti in materia, viene sancito questo diritto nel personale.

Dopo breve discussione cui prendono parte il Presidente ed il Comm. Verardo, l'articolo viene modificato ed approvato nel testo seguente:

"Gli impiegati fruiscono di un congedo annuale ordinario, senza privazione di stipendio;
di trenta giorni per i Capi e Vice Capi Ufficio ispettori compartimentali e ispettori centrali;
di venticinque giorni per i segretari e gli ispettori aggiunti;
di venti giorni per tutti gli altri impiegati e per il personale femminile.

Non hanno diritto a congedo gli impiegati nel primo anno di esperimento.

I congedi devono essere regolati in relazione alle esigenze del servizio e possono essere sospesi o interrotti o revocati.

All'articolo 43 il Prof. Rubini propone una modificazione ristrettiva, ritenendo necessario porre un freno al ripetersi delle brevi assenze col computarle a diminuzione del congedo annuale.

Il Prof. Michel, anche riferendo di alla esperienza dell'anno scorso, insiste in tal senso e quindi la Commissione accoglie tale proposta e il Presidente concreta all'uopo un ulteriore

cospovero dopo che l'articolo è approvato nei seguenti termini:

ARTICOLO 43 - Possono essere concesse, dal Direttore Generale, oltre il congedo ordinario, brevi licenze straordinarie, senza privazione di stipendio per ragioni di comprovata necessità, non superiore a tre giorni.

Quando dette licenze straordinarie superano complessivamente in un anno i cinque giorni i giorni eccedenti sono detratti dal congedo ordinario dell'anno in corso o del successivo.

Il Comitato Permanente può concedere congedi straordinari, senza corresponsione di stipendio, in casi speciali e in seguito a domanda motivata, per un termine non superiore a due mesi."

Si dà lettura dell'articolo 44. Il Prof. Rabini osserva che sarebbe bene, agli effetti del computo dell'anzianità, adottare criterio diverso a seconda che si tratti di chiamata ordinaria per leva, o di richiamo sotto le armi.

Il Comm. Verardo fa notare che si tratta di materia delicata e che sarebbe bene uniformarsi, per quanto possibile, alle disposizioni vigenti per gli impiegati dello stato.

La Commissione trova opportuno di sospen-

dere la discussione sull'articolo, il quale verrà preparato dal Comm. Verardo. -

L'art. 44 resta quindi sospeso.

L'art. 45 è approvato, senza discussioni, nel testo seguente:

ARTICOLO 45 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di concedere agli impiegati, che ne facciano domanda, l'aspettativa per ragione di famiglia o per interessi di indole privata debitamente giustificati.

L'aspettativa non può essere superiore ad un anno ed in ogni modo non oltre la scadenza del contratto di impiego, e durante la stessa non è corrisposto stipendio alcuno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e della anzianità."

Art. 46 e 47 - Sull'articolo 46 dal Dott. Rubini viene rilevata la convenienza che la notifica della malattia dell'impiegato sia fatta al Capo Ufficio, anziché al Direttore Generale.

Il Comm. Scodnik proporrebbe che la notizia fosse fatta alla Direzione Generale.

Il Comm. Verardo crede invece che debba accogliersi la proposta del Dott. Rubini anche

in considerazione che l'Istituto ha impiegati che si trovano fuori della Direzione Generale.

Sull'articolo 47 tanto il Prof. Rubini che il Prof. Michel esprimono l'opportunità che venga adottata la formula concordata in proposito nel regolamento predisposto dai Capi Ufficio, dalla quale risulta che l'impiegato ammalato ha un vero e proprio diritto per un determinato periodo allo stipendio; mentre nella dizione in discussione sembra trattarsi di una concessione in facoltà dell'Amministrazione.

Il Comm. Verardo conviene nell'osservazione dei Commissari Rubini e Michel propone di sostituire alla frase "può concedere" "è concesso".

Il Prof. Rubini insiste per l'approvazione della formula concretata dai capi ufficio la quale ha anche il vantaggio di ammettere il collocamento in aspettativa senza bisogno di domanda.

Il Comm. Verardo conviene pure nell'opportunità che l'impiegato possa essere collocato di autorità in aspettativa.

Il Presidente è di contrario avviso ritenendo necessario che l'aspettativa venga concessa su domanda dell'impiegato, domanda che potrà essere provocata dalla Direzione Generale quando la malattia si prolunghi oltre un certo termine.

Il Comm. Sednik legge la formula contenuta nel regolamento della Cassa Nazionale Infortuni

e propone di adottarle senz'altro.

A questo punto il Comm. Verardo esprime il parere che sia opportuno conglobare gli articoli 46 e 47 tenendo presente la formula della Cassa Nazionale Infortuni e prega il Presidente di assumerne l'incarico.

Gli articoli 46 e 47 rimangono quindi sospesi.

Il Prof. Michel ricorda come nell'articolo predisposto dai Capi Ufficio fosse stata contemplata l'aspettativa per puerperio, mentre nel presente articolato questa parte non figura affatto. Egli, pur riconoscendo le difficoltà non lievi che si connettono con la soluzione di questo problema; gradirebbe che la questione fosse affrontata e risolta, affinché il personale femminile sappia con precisione quali criteri verranno adottati a tale riguardo.

Lo stato di incertezza sarebbe certamente peggiore di qualsiasi soluzione.

Il Presidente ed il Comm. Verardo sono invece di avviso che, per molteplici ragioni, non convenga ora prendere una decisione del quesito accennate dal Prof. Michel.

Il Prof. Rabini fa presente gli inconvenienti che ne possono derivare, ed insiste nei concet-

ti accennati dal collega Michel; poichè il Presidente, il Comm. Verardo, ed il Comm. Soodnik, dopo aver fatto varie considerazioni, insistono sulla opportunità di lasciare la questione impregiudicata, la Commissione delibera in questo senso.

Gli articoli 48 e 49 sono approvati senza discussione nei seguenti termini:

ARTICOLI 48 - Durante il primo anno di esperimento, l'impiegato ha diritto allo stipendio intero nei primi due mesi ed a metà stipendio per altri due mesi.

L'anno di esperimento può essere completato, qualora sia interrotto per causa di malattia."

ARTICOLO 49 - Gli impiegati che domandino, prima della scadenza dell'aspettativa concessa per causa di malattia, di riprendere servizio, devono essere sottoposti a visita medica che li dichiarerà in condizioni di riprendere regolare servizio."

Il Presidente toglie quindi la seduta dopo aver fissato la prossima riunione per venerdì 13 marzo 1914, alle ore 10.
